

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le "Condizioni") descrivono le condizioni alle quali Marcolin S.p.A. ("Marcolin" o "Veditore"), società di diritto italiano con sede in Zona Industriale Villanova, 4, 32013 Longarone (BL), Italia, Cod. Fiscale e Nr. Iscrizione alle Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Treviso-Belluno 01774690273, Part. IVA 00298010257, vende i Beni, come di seguito definiti, alla società che li acquista ("Cliente" o "Compratore").

## 1. DEFINIZIONI

Beni: i beni (o parte di essi) venduti da Marcolin al Cliente ed individuati nell'Ordine di acquisto.

Conferma d'Ordine: la conferma scritta da parte di Marcolin in relazione all'Ordine effettuato dal Cliente.

Contratto: il contratto tra Marcolin e il Cliente per l'acquisto e la vendita dei Beni in conformità con le presenti Condizioni, conclusosi successivamente alla Conferma d'Ordine emessa da Marcolin.

Informazioni Confidenziali: tutte le informazioni scambiate tra le Parti e/o relative al Contratto

Marchi: marchi, loghi e segni distintivi di proprietà di Marcolin o di cui Marcolin è licenziataria.

Ordine: l'ordine di Beni effettuato dal Cliente ed inoltrato a Marcolin;

Parte/i: Marcolin e/o il Cliente, ove disgiuntamente o congiuntamente considerati.

## 2. GENERALITÀ

Le presenti Condizioni si applicano a tutti i Contratti di vendita dei Beni conclusi tra Marcolin ed il Cliente, mediante scambio di Ordine e Conferma d'Ordine, e prevalgono su qualsiasi altro precedente accordo, scritto od orale, eventualmente esistente tra le Parti.

Qualsiasi deroga e/o modifica ad una o più delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni dovrà essere formalizzata per iscritto (i.e. qualsiasi documento realizzato su carta, fax o trasmesso a mezzo mail) e dovrà essere espressamente accettata da Marcolin S.p.A. In nessun caso il Venditore sarà vincolato da eventuali condizioni generali del Compratore, neanche qualora le stesse siano eventualmente richiamate nell'Ordine o in qualsiasi altra documentazione trasmessa dal Compratore al Venditore.

## 3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

### 3.1 Ordine

L'Ordine trasmesso dal Cliente potrà considerarsi accettato da Marcolin solo a seguito della Conferma d'Ordine, che determinerà il momento di conclusione del Contratto.

L'Ordine costituisce un'offerta vincolante, da parte del Cliente nei confronti di Marcolin, di acquistare i Beni selezionati secondo le presenti Condizioni. Il Cliente è responsabile dei termini dell'Ordine e deve assicurarsi che ogni specifica relativa all'Ordine sia effettuata in modo chiaro e dettagliato.

L'Ordine dovrà specificare i Beni (i.e. modelli) e le quantità selezionati e il prezzo in vigore alla data dell'Ordine.

Qualsiasi modello, esempio, disegno, illustrazione o elemento pubblicitario prodotto da Marcolin e qualsiasi descrizione dei Beni contenuta nei cataloghi o nelle *brochures* di Marcolin deve ritenersi meramente esemplificativo in relazione ai Beni prodotti da Marcolin. Tali modelli, esempi, disegni illustrazioni o elementi pubblicitari non formano parte del Contratto e non hanno alcuna forza contrattuale.

### 3.2 Modifica o annullamento dell'ordine

Qualsiasi modifica dell'Ordine richiesta dal Cliente dovrà essere trasmessa per iscritto e sarà sottoposta alla preventiva accettazione scritta di Marcolin. L'Ordine non può essere annullato a meno che non vi sia consenso scritto, espresso e preventivo di Marcolin.

In ogni caso, nell'ipotesi di annullamento ingiustificato dell'Ordine, il Cliente sarà tenuto a risarcire a Marcolin tutti i costi e le spese sostenuti da Marcolin sino all'annullamento, e dovrà altresì rispondere per tutte le conseguenze, dirette o indirette, che ne derivano.

### 3.3 Conferma d'Ordine, situazione finanziaria

Marcolin si riserva il diritto di subordinare la Conferma d'Ordine alla richiesta e all'ottenimento, da parte del Cliente, di documenti contabili, finanziari e legali e, se necessario, di garanzie.

In deroga a quanto previsto all'Art. 6.2 sulle modalità di pagamento, Marcolin si riserva il diritto di richiedere al Cliente il pagamento integrale o parziale dei Beni al momento dell'Ordine se, a seguito di accertamenti effettuati, la situazione finanziaria del Cliente lo giustifica.

## 4. QUALITÀ PROFESSIONALE DELLE PARTI INTERESSATE

La fornitura di Beni, comprese montature ottiche e occhiali da sole, agli ottici che esercitano a proprio nome o che operano in un contesto aziendale, è subordinata al rispetto, da parte degli ottici, delle condizioni di esercizio della professione previste dalla legge applicabile nonché al rispetto di eventuali ed ulteriori normative emesse da parte delle competenti autorità sanitarie. Marcolin si riserva la possibilità di cessare tutte le forniture e le relazioni commerciali nell'eventualità in cui i Beni vengano venduti al pubblico da soggetti non autorizzati e/o in violazione delle condizioni previste dalla legge e/o dalla normativa applicabile.

## 5. POLITICA COMMERCIALE

Quando il Cliente è un rivenditore, si impegna a vendere nel/i suo/i punto/i vendita dichiarato/i, al dettaglio e agli utenti finali, e nel rispetto delle normative applicabili ai Beni.

Guide tecniche, cataloghi, preventivi, condizioni e listini prezzo consegnati dietro richiesta del Cliente non costituiscono un'offerta. I listini prezzo e le Condizioni possono essere modificati con 30 giorni di preavviso.

Il listino prezzo si applica alle forniture e alle consegne effettuate in Italia.

## 6. SPEDIZIONE - CONSEGNA

### 6.1 Condizioni di consegna

Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dei Beni viene effettuata da parte di Marcolin presso la sede del Cliente indicata nell'ordine. Qualsiasi reclamo relativo ai Beni dovrà pervenire per iscritto a Marcolin entro 8 (otto) giorni della loro ricezione.

### 6.2 Tempi di consegna

Gli Ordini vengono consegnati conformemente alle tempistiche indicate nella Conferma d'Ordine, che devono comunque intendersi indicative e non essenziali per il Venditore.

Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali.

La consegna dei Beni è in ogni caso subordinata all'esecuzione puntuale dei pagamenti dovuti, nell'eventualità in cui siano stati concordati pagamenti anticipati alla Conferma d'Ordine.

6.3. Il Cliente non può in alcun modo modificare o alterare l'imballo dei Prodotti o applicare etichette aggiuntive o informazioni senza il preventivo consenso scritto di Marcolin. In aggiunta, e con particolare riferimento ai dispositivi medici, il Cliente dovrà astenersi dall'assumere qualsivoglia posizione in relazione ai Prodotti prima di ogni competente autorità locale in materia, e in ogni caso senza essere previamente autorizzata da Marcolin, e dovrà informare Marcolin nell'eventualità in cui la competente autorità locale dovesse contattarlo in relazione ai Prodotti.

## 7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

### 7.1 Fatturazione

Gli Ordini approvati sono fatturati esclusivamente da Marcolin.

### 7.2 Modi e tempi di pagamento

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, in espressa deroga a quanto previsto nelle presenti Condizioni, i pagamenti relativi agli Ordini dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, tramite addebito diretto, bonifico bancario o ricevuta bancaria.

7.3. Nel caso in cui Marcolin abbia seri e fondati motivi per ritenere che il Cliente possa avere difficoltà nell'effettuare i pagamenti, Marcolin potrà subordinare la Conferma d'Ordine, l'esecuzione dell'Ordine o la continuazione della sua esecuzione (i) al pagamento immediato dell'integrale prezzo dell'Ordine da effettuarsi entro e non oltre tre (3) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Cliente; o (ii) alla fornitura da parte del Cliente di idonee garanzie in favore di Marcolin.

7.4. Prima della Conferma d'Ordine, ed anche in relazione agli Ordini in corso di esecuzione, Marcolin potrà richiedere al Cliente la trasmissione dei propri documenti contabili e, in particolare, dei bilanci e di ogni documento utile a consentire a Marcolin di valutare la sua affidabilità creditizia.

Nell'eventualità in cui il Cliente rifiuti il pagamento immediato e/o di prestare idonee garanzie in relazione ai propri obblighi di pagamento, Marcolin potrà legittimamente rifiutarsi di confermare o dare esecuzione agli Ordini, senza che il Cliente pretendere alcunché.

### 7.5 Ritardo nel pagamento

Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente che sia superiore a 8 (otto) giorni rispetto alle scadenze pattuite, comporterà:

(i) l'applicazione di interessi di mora ai sensi del Dlgs n. 231 del 2002;

(ii) la decadenza dal termine ex art. 1186 c.c., con la conseguenza che tutte le somme dovute e potranno essere immediatamente pretese da Marcolin;

(iii) la facoltà di Marcolin di sospendere l'Ordine - e le relative consegne - e ogni altro Ordine.

Marcolin avrà altresì diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero di tutte le somme ad essa non corrisposte tempestivamente - fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno - ove il Cliente non dimostri che il ritardo nei pagamenti non sia a lui imputabile.

## 8. RESO COMMERCIALE DEI BENI

8.1. Con reso commerciale si intende la restituzione di Beni invenduti previo accordo commerciale e autorizzazione rilasciata da Marcolin. Le richieste di reso commerciale da parte del Cliente dovranno essere inoltrate (i) direttamente all'agente o al referente interno di Marcolin oppure (ii) al Servizio Clienti.

A prescindere dalla modalità di inoltro della richiesta, la stessa dovrà essere sempre autorizzata come segue da Marcolin. Una volta approvata la richiesta di reso il Cliente riceverà, tramite e-mail, un apposito modulo di autorizzazione al reso, comprensivo dei dati ad esso relativi (quantità di occhiali per linea che verranno restituiti), nonché le condizioni e le modalità attraverso cui il reso dovrà essere effettuato.

8.2. L'accettazione del reso sarà sospensivamente condizionata al fatto che i Beni siano (i) accompagnati dal numero di richiesta di autorizzazione al reso; (ii) conformi alla richiesta di autorizzazione al reso; (iii) in buono stato di conservazione e riutilizzabili; (iv) accompagnati dall'astuccio venduto a corredo del Bene medesimo, fermo restando che, in caso di astucci mancanti o rovinati, saranno addebitati al cliente Euro 5,00 cadauno; (v) effettuazione da parte del Cliente dell'ordine di vendita collegato al reso stesso.

8.3. Il reso dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione del primo acconto della merce ordinata. Decorso tale periodo, l'ordine di reso verrà chiuso d'ufficio e il Cliente non potrà utilizzare lo stesso numero di autorizzazione per effettuare la spedizione del reso medesimo. Ogni pacco ricevuto oltre il termine sopra indicato verrà rispedito al Cliente.

Una volta che il controllo dei Beni resi avrà dato esito positivo, si procederà all'accredito effettuato in conformità con i seguenti criteri di valorizzazione:

- reso fino a 18 mesi dalla data di fatturazione, accreditato al 100% del valore di acquisto;
- reso da 18 a 36 mesi dalla data di fatturazione, accreditato al 50% del valore di acquisto;
- reso oltre i 36 mesi dalla data di fatturazione, accreditati 1 Euro.

## 9. GARANZIE - RESPONSABILITÀ

### 9.1. Garanzia per i prodotti

Marcolin garantisce i propri Beni contro i difetti strutturali per un periodo di 2 (due) anni dalla data di acquisto da parte del Cliente. Restano comunque salvi e impregiudicati i diritti e le garanzie riconosciuti all'utente finale (consumatore) in base alla normativa applicabile.

Qualsiasi contestazione relativa ai Beni dovrà essere effettuata in forma scritta e dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento degli stessi o, in caso di vizi occulti, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla loro scoperta.

La garanzia in ogni caso non opera nelle ipotesi di difetti non qualitativi tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normale usura del Bene derivante dall'uso, l'utilizzo non conforme del Bene, danneggiamento/rottura del Bene imputabile all'utente finale. La garanzia consiste nella sostituzione completa del Bene o della parte di ricambio interessata, gratuitamente (nel caso in cui il Bene non sia più in produzione la sostituzione potrà avvenire anche con Bene di uguale valore).

### 9.2 Reso Qualitativo

Con reso qualitativo si intende la restituzione dei Beni che presentano difetti e vizi.

Fino al 31.12.2022, in caso di richieste di reso in garanzia pervenute dal Cliente (reso da effettuarsi in conformità alle indicazioni scritte ricevute da Marcolin), Marcolin provvederà ad inviare prontamente il Bene, o la parte di esso interessata, in sostituzione preventiva ("Sostituzione Preventiva") gratuita, in attesa di ricevere il Bene difettoso/viziato per svolgere le opportune verifiche.

A seguito del reso, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del Bene sostitutivo, verranno effettuate le opportune verifiche al fine di stabilire se il difetto o il vizio lamentato sia attribuibile al Bene stesso (i.e. difetto di produzione) o a cause esterne e/o condizioni d'uso (quali, a titolo esemplificativo, un improprio utilizzo da parte del consumatore finale). Qualora il difetto o il vizio non risulti attribuibile a difetti di produzione, il Bene reso in sostituzione gratuita verrà addebitato al Cliente mediante emissione di regolare fattura.

Resta peraltro inteso che, qualora il Cliente non renda il Bene difettoso entro i 30 giorni stabiliti e di cui sopra, verrà comunque addebitato al Cliente il valore del Bene inviato precedentemente in sostituzione gratuita.

A decorrere dal 01.01.2023 la Sostituzione Preventiva verrà sempre effettuata previa fatturazione del Bene inviato in sostituzione. A seguito del ricevimento del Bene difettoso/viziato inviato dal Cliente sempre nel termine di 30 giorni di cui sopra, Marcolin effettuerà le opportune verifiche al fine di stabilire se il difetto o il vizio lamentato sia attribuibile al Bene stesso (i.e. difetto di produzione) o a cause esterne e/o condizioni d'uso quali, a titolo esemplificativo, un improprio utilizzo da parte del consumatore finale). Nell'eventualità in cui si riscontrino un difetto di produzione, Marcolin annullerà la fattura tramite emissione di nota di accredito.

Marcolin si impegna comunque ad effettuare la sostituzione entro un termine congruo dalla ricezione del reso qualitativo.

La sostituzione dei Beni non comporta in ogni caso l'inizio di un nuovo termine di garanzia o un'estensione della garanzia iniziale.

### 9.3 Limitazione della responsabilità

La garanzia di cui al precedente Articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità. Salvo i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità del Venditore è contenuta nei limiti di cui al precedente Articolo ed è relativa ai soli Beni forniti dal Venditore medesimo. Quest'ultimo non assume pertanto alcuna responsabilità per le ipotesi in cui i difetti e/o vizi siano riconducibili al Compratore o a terzi. Il Cliente non potrà pertanto chiedere il risarcimento di danni indiretti o consequenziali, mancati profitti, perdite di opportunità, né sarà tenuto a pretendere, a titolo di risarcimento, somme superiori al valore dei Beni.

### 9.4 Rispetto delle normative relative ai dispositivi medici ed ai dispositivi di protezione individuale

I Beni qualificabili come Dispositivi Medici soddisfano i requisiti ad essi applicabili nella fase della prima commercializzazione da parte di Marcolin. Precisamente, soddisfano i requisiti della direttiva europea 93/42/CE del 14 giugno 1993 e, a partire dal 26 maggio 2021, del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (MDR) e sono altresì conformi ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 12870. Inoltre, i Dispositivi Medici fabbricati da Marcolin soddisfano i requisiti previsti dalla normativa svizzera ad essi applicabile (Ordinanza relativa ai dispositivi medici – Odmed del 1° luglio 2020).

I Beni qualificabili come Dispositivi di Protezione individuale soddisfano i requisiti ad essi applicabili nella fase della prima commercializzazione da parte di Marcolin. Precisamente, soddisfano i requisiti della direttiva 89/686/CEE e, a partire dal 21 aprile 2019, del Regolamento (UE) 2016/425 e della normativa che ha reso queste previsioni applicabili nel Regno Unito. Inoltre, i Dispositivi di Protezione Individuale prodotti da Marcolin sono conformi ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 12312-1.

Le dichiarazioni di conformità CE dei prodotti sono disponibili sul sito internet [www.marcolin.com](http://www.marcolin.com)

Nel caso in cui il Cliente intenda rivendere i prodotti al di fuori dell'Unione Europea, della Svizzera e del Regno Unito e/o di qualsiasi altro paese che abbia un accordo di mutuo recepimento delle anzidette normative applicabili ai Dispositivi Medici ed ai Dispositivi di Protezione Individuale, il Cliente dovrà consultare Marcolin in anticipo, in modo da poter esaminare la questione del rispetto delle normative locali da parte del prodotto.

### 9.5 Obblighi dei Clienti sulla base delle normative di settore – tracciabilità ed informativa dell'utente finale

Il Cliente nella sua qualità di distributore dei prodotti si impegna a rispettare scrupolosamente gli obblighi posti a proprio carico dall'art. 11 del Regolamento EU 2016/425 per la vendita dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre, per la vendita dei prodotti qualificabili come dispositivi medici, il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento EU 2017/745 sui dispositivi medici. In particolare, il Cliente si impegna a cooperare attivamente con Marcolin al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti nei confronti dell'utente finale e di adottare in via tempestiva ogni azione correttiva e/o preventiva che si rendesse opportuna in caso di incidenti e/o di rischi accertati per il consumatore finale riconducibili ad eventuali non conformità e/o difetti dei prodotti. Il Cliente si impegna ad avvisare tempestivamente Marcolin qualora dovesse ricevere reclami o informative da parte dei consumatori finali in relazione ad eventuali incidenti/eventi avversi relativi ai prodotti.

I prodotti sono forniti al Cliente completi delle informazioni previste dalle normative applicabili riportate sul prodotto stesso in forma di marcatura e/o sulle etichette adesive presenti sul confezionamento dei prodotti e/o sulla nota informativa di cui è munito ciascun prodotto. Il Cliente si impegna a consegnare all'utente finale il prodotto senza alterare e/o rimuovere l'etichettatura ed il materiale informativo di corredo fornitogli da Marcolin. I Clienti hanno altresì l'obbligo di informare gli utenti finali in relazione alle caratteristiche dei prodotti, alle condizioni di corretto utilizzo degli stessi e sulla eventuale necessità di un controllo medico, se necessario. La divulgazione di queste informazioni è di esclusiva responsabilità del Cliente.

## 10. FORZA MAGGIORE

10.1. Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle Parti, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, epidemie, pandemie, provvedimenti di autorità governative, scioperi indetti da sindacati di categoria, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, d'energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto).

10.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle Parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; quanto precede, ad eccezione dell'obbligo del Compratore di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze precedentemente pattuite.

10.3. Le Parti s'impegnano, comunque, a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell'adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell'evento di forza maggiore. Le Parti hanno altresì l'obbligo di informarsi reciprocamente, entro i 10 (dieci) giorni successivi, dell'inizio e della fine dell'evento di forza maggiore. Se quest'obbligo non viene adempiuto, la Parte inadempiente perde il diritto di fare appello alla forza maggiore.

10.3. Qualora, a seguito di un evento di forza maggiore, le Parti non possano eseguire le proprie prestazioni secondo i termini concordati nel Contratto per un periodo di tempo di 3 (tre) mesi, le stesse si incontreranno nel più breve tempo possibile per esaminare le incidenze contrattuali di tali avvenimenti, in particolare su prezzi e termini di consegna, concordando i termini e le modalità della prosecuzione delle rispettive prestazioni.

## 11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE PUBBLICITARIO.

11.1. I marchi, loghi e/o ogni altro segno distintivo apposti sui Beni (insieme, i "Marchi") sono di titolarità di Marcolin, in qualità di proprietaria o licenziataria degli stessi, e la loro comunicazione e/o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o qualsivoglia pretesa in capo al Cliente.

Il Cliente riconosce che: (i) i Marchi apposti sui Beni sono di proprietà di Marcolin o delle sue licenzianti e conviene che nessuna licenza di riproduzione, copiare, alterare o usare tali marchi proprietari o in licenza è conferita allo stesso; (ii) si asterrà dall'utilizzare e dal registrare marchi, loghi, segni distintivi simili o confondibili con i Marchi; (iii) utilizzerà i Marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni di Marcolin ed esclusivamente per i fini di cui al Contratto; (iv) si obbliga a non modificare, alterare, rimuovere, cancellare, coprire i Marchi apposti sui Beni né ad aggiungere a questi altri marchi, loghi o qualsivoglia altro segno distintivo.

Ogni eventuale utilizzo dei Marchi, da parte del Cliente, diverso dalle finalità di cui al Contratto è subordinato al consenso scritto e preventivo di Marcolin.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo 11.1 da parte del Cliente, comporterà la immediata risoluzione del Contratto, ferma la possibilità per Marcolin di assumere ogni e più opportuna iniziativa per la tutela delle proprie ragioni e per il ristoro di tutti gli eventuali danni subiti o subendi.

Salvo diverso accordo, il materiale pubblicitario nonché tutti i diritti ad esso connessi, è di esclusiva proprietà di Marcolin ed il Cliente dovrà utilizzarlo conformemente alle indicazioni fornite da Marcolin. In particolare, il materiale pubblicitario non potrà essere esposto successivamente alla data di scadenza riportata sul medesimo e, dopo tale data, dovrà essere smaltito secondo le leggi applicabili sul territorio. Il Cliente manleva e indennizza Marcolin da ogni utilizzo del materiale pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente articolo.

## 12. RISERVATEZZA

Il Contratto, così come tutte le informazioni scambiate tra le Parti o di cui le Parti siano venute a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, mediante qualsiasi supporto, dovranno essere considerati come confidenziali (di seguito le "Informazioni Confidenziali"). Le Parti si impegnano a proteggere le Informazioni Confidenziali, a trattarle con la massima riservatezza e a non rivelarle, divulgarle, diffonderle in qualsiasi modo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna Parte è liberata dagli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 12 qualora dimostri che le Informazioni Confidenziali (i) erano già in suo possesso in tempi anteriori alla loro rivelazione, salvo il caso in cui la Parte sia entrata in possesso di tali Informazioni Confidenziali, direttamente o indirettamente, in conseguenza di una rivelazione non autorizzata da parte di un terzo; (ii) erano di pubblico dominio alla data di sottoscrizione del Contratto o lo sono diventate successivamente, non in violazione dell'inadempimento degli obblighi di confidenzialità in base al presente Contratto; (iii) sono state indipendentemente sviluppate dalla Parte stessa; o (iv) la loro rivelazione sia necessaria per adempiere a un obbligo di legge o a un provvedimento di una competente autorità giudiziaria o governativa, o sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio fermo restando che la rivelazione è fatta nei limiti di quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge e la Parte ne dia comunicazione, per quanto possibile, all'altra.

Il Cliente si impegna anche per i propri eventuali dipendenti, consulenti e/o collaboratori e soggetti a qualsiasi titolo impiegati nella propria

attività, al rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla cessazione dello stesso per qualsivoglia causa.

La violazione degli obblighi di confidenzialità da parte del Cliente potrà comportare la risoluzione immediata del presente Contratto, salvo ogni altro rimedio esperibile da Marcolin a ristoro degli eventuali danni subiti o subendi.

## **13. INFORMATIVA PRIVACY**

Con il presente Contratto, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR – Regolamento (UE) 2016/679, previa visione e lettura della specifica informativa disponibile in versione estesa sul sito web di Marcolin [www.marcolin.com](http://www.marcolin.com). Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, esclusivamente per finalità precontrattuali e di esecuzione del rapporto contrattuale e poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica di Marcolin ivi compresa la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti.

## **14. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.lgs. 231/2001**

Il Cliente, nell'esecuzione del presente Contratto, si impegna, in proprio ed anche per eventuali propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori e soggetti a qualsiasi titolo impegnati nella propria attività, ad aderire ai principi etico-comportamentali che Marcolin ha enunciato nel proprio Codice Etico, pubblicato sul sito internet di Marcolin <http://www.marcolin.com/zh/investor-relations/codice-etico> di cui dichiara di aver preso visione e lettura.

Il Cliente dichiara inoltre di essere a conoscenza dei regolamenti in merito alla responsabilità amministrativa della società, specie per quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 231/2001.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei principi enunciati nel Modello Organizzativo 231 adottato da Marcolin e pubblicato sul sito istituzionale di Marcolin <http://www.marcolin.com/it/investor-relations/modello-organizzativo> di cui dichiara di aver preso visione e lettura.

Il Cliente si impegna a non commettere atti che possano portare a una violazione delle regole e dei principi definiti nel Codice di Condotta, a non tenere comportamenti che possano costituire un crimine in base a quanto definito dal Decreto 231/2001 si impegna affinché i suoi consulenti e/o collaboratori e soggetti a qualsiasi titolo impegnati nella propria attività facciano altrettanto. Si impegna altresì, ove necessario, ad adottare e a mettere in pratica i provvedimenti atti a prevenire tali violazioni.

Il Cliente autorizza l'Ente Supervisore incaricato da Marcolin a richiedere informazioni al proprio rappresentante legale, consentendogli così di svolgere la propria attività di controllo.

Fermo restando quanto appena definito, si dà per inteso che in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra il Cliente dovrà risarcire e manlevare Marcolin, alla prima richiesta e senza eccezioni, da tutti i costi, le spese, i danni, le rivendicazioni, le azioni, le richieste e le responsabilità che possono derivare in caso di violazione del suddetto Codice Etico e del Modello Organizzativo, senza pregiudicare qualsiasi altra forma di risarcimento danni.

## **15. CESSIONE**

Il presente Contratto e i diritti concessi al Cliente sono di natura personale e non possono essere ceduti o trasferiti dal Cliente senza il preventivo consenso scritto di Marcolin. In caso di violazione da parte del Cliente il presente Contratto potrà essere risolto, salvo il risarcimento dei danni da richiedere da parte di Marcolin.

## **16. MISCELLANEA**

16.1. Ogni modifica al presente Contratto così come ogni comunicazione ad esso relativa deve rivestire la forma scritta e dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le parti.

16.2. Ogni comunicazione da farsi secondo il presente Contratto deve effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con telegramma, telefax, e-mail o pec agli indirizzi delle Parti o ad altri indirizzi che ciascuna Parte abbia comunicato all'altra in forma scritta.

16.3. Se in qualsiasi momento una o più delle clausole contenute nel presente Contratto risulti essere o divenga invalida, illecita o inefficace, la nullità, l'illiceità e l'inefficacia non si estendono nel modo più assoluto alle restanti disposizioni del Contratto.

16.4. La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole del Contratto non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza.

## **17. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTRVERSIE**

17.1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

17.2. Per tutte le controversie possano insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Belluno. In parziale deroga a quanto precede, è fatta salva la facoltà del Venditore di agire davanti al Foro del luogo in cui ha sede il Compratore o a qualsiasi altro Foro avente giurisdizione nei confronti del Compratore, sia per provvedimenti cautelari e/o urgenti (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, le azioni per esecuzione di garanzie relative al Contratto, sia per il giudizio di merito